

Anci Risponde su applicazione decreto Brunetta dlgs 150/2009

Il Servizio ANCI Risponde riceve moltissime richieste di parere in merito all'attuazione del D.Lgs. 150/2009 negli Enti locali.

La Riforma Brunetta, perseguendo gli obiettivi dichiarati del miglioramento dell'azione delle PA attraverso la misurazione delle prestazioni sia individuali che delle amministrazioni nel loro complesso e un efficace utilizzo degli strumenti premianti, incide infatti su diversi aspetti relativi alla regolamentazione e all'organizzazione degli enti.

Nell'iter di approvazione del provvedimento, l'ANCI ha lavorato con l'obiettivo di tutelare l'autonomia organizzativa e regolamentare dei Comuni; buona parte delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009, infatti, non si applica direttamente agli Enti Locali, ma le stesse devono essere recepite nei rispettivi ordinamenti attraverso la mediazione dell'autonomia regolamentare.

ANCI presidia attraverso il Progetto Performance e Merito (<http://www.performanceemerito.anci.it>) la sperimentazione prevista nel Protocollo d'Intesa stipulato lo scorso 8 ottobre con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Ancitel ha inoltre predisposto il Servizio Autonomia e Riforma (<http://www.autonomiaeriforma.ancitel.it/>) finalizzato a fornire ai Comuni un supporto personalizzato sotto lo specifico aspetto dell'adeguamento dei regolamenti locali.

In tale contesto complesso e articolato, il Servizio ANCI Risponde, in collaborazione con il Sole 24 ore, organizza il forum telematico sulla Riforma della PA, in programma per il prossimo 25 maggio. Durante l'evento chiunque potrà proporre quesiti sulle problematiche giuridiche concernenti l'applicazione del D.Lgs. 150/2009 negli enti locali e ricevere gratuitamente e in tempo reale la risposta degli esperti. (ada)

1. L'Unione di Comuni

L'art. 6 del CCNL 1.4.99 come modificato con art. 5 CCNL 22.1.2004 impedisce una contrattazione territoriale per enti territorialmente contigui che abbiano un numero di dipendenti superiore a 30. Orbene avuto riguardo al disposto di cui all'art 40 comma 3 bis D.Lgs. n. 165/01, " ... ambito territoriale... " come sostituito da art 54 D.lgs. n. 150/09 e tenuto conto che l'ente aderisce ad Unione di Comuni, si chiede se gli enti aderenti all'Unione, essendo presente nella convenzione di conferimento delle materie, possano attivare una contrattazione unica territoriale a decorrere dall'1.1.2010.

Risposta

In merito si ritiene che la previsione di cui all'art. 6 del CCNL 1.4.99, relativa al numero di dipendenti non superiore a 30, sia ancora vincolante.

si rammenta tuttavia che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 22.1.2004 è possibile attivare la contrattazione decentrata a livello di Unione, applicando le disposizioni di cui al titolo secondo del CCNL dell'1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello stesso CCNL.

2. Il trattamento accessorio

L'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009, che modifica l'art. 40 del 165/2001, prevede che gli enti destinino al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo. A tal proposito si chiede se tale

norma sia in vigore dall'entrata in vigore del Decreto. Se si come va calcolata tale quota prevalente ?

Risposta

In merito alla richiesta di parere si ritiene che la norma non sia immediatamente applicativa; poiché, infatti, è di competenza del CCNL la disciplina della costituzione dei fondi di produttività, occorre attendere il successivo CCNL, che detterà i criteri per la ridefinizione dei fondi in ossequio al novellato art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, per poter applicare la disposizione in oggetto.

3. I provvedimenti disciplinari

In questo Comune nessun dipendente ha qualifica dirigenziale L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è attualmente affidato all'Ufficio Personale il cui Responsabile – come detto sopra – non ha qualifica dirigenziale.

Ciò posto, si chiede di conoscere se l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari possa continuare ad operare stante l'assenza di dirigenti e se, in caso contrario, tale funzione possa essere affidata al Segretario Comunale.

Risposta

L'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che ogni amministrazione individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. La titolarità di questo ufficio è assegnata dall'Amministrazione ad un proprio dipendente in funzione dell'ordinamento professionale applicato presso se stessa. In particolare nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, è applicato l'ordinamento professionale delle categorie. In questi casi le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale (cfr art 109, comma 2, D.Lgs 267/2000). L'Amministrazione, tuttavia, può valutare l'opportunità di attribuire la funzione di direzione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari al Segretario Comunale, oltre alle altre ordinariamente di sua competenza (cfr art. 97, comma 4, lett. d), D.Lgs 267/2000).

4. Le progressioni verticali

In dicembre si sono concluse le progressioni verticali. Allo stato attuale il vincitore di una progressione verticale si è dimesso. Nel regolamento degli uffici e servizi non è stata disciplinata la possibilità di scorrere le graduatorie delle progressioni verticali. Si chiede se sia legittimo scorrere la graduatoria della procedura selettiva riferita al lavoratore dimesso con il candidato non vincitore ma classificatosi al 2° posto. Si chiede, inoltre, nel caso si decidesse di procedere allo scorrimento della graduatoria se occorre contemporaneamente procedere ad altra assunzione dall'esterno.

Risposta

Si ritiene che in assenza di una previa regolamentazione da parte dell'Ente non sia possibile procedere allo scorrimento della graduatoria delle progressioni verticali. Occorre inoltre tenere presente che alle "graduatorie" frutto di procedure di selezione verticali non si applicano le disposizioni in materia di graduatorie concorsuali, pertanto qualunque vigenza ulteriore, che comunque non dovrebbe ledere la possibilità di tutti i dipendenti di partecipare a procedure di progressione, va necessariamente regolamentata.

Si ritiene poi che il posto resosi vacante debba essere coperto nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, da garantire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

